

COMUNE DI GONZAGA

Provincia di Mantova

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE RICOGNITORIO SU PASSI CARRABILI, ACCESSI E DIRAMAZIONI

(Art. 22, 26 e 27 del Codice della Strada
Art. 46 del relativo Regolamento di esecuzione)

Testo coordinato con delibere del Consiglio Comunale:
n. del / /2011

Art. 1 Contenuto del regolamento

Il presente regolamento disciplina il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione di passi carrabili, accessi e diramazioni, ad integrazione ed esecuzione della normativa in materia prevista dal codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione.

Art. 2 Definizione di passo carrabile, accesso e diramazione

Si intende per passo carrabile quel manufatto costituito generalmente da listoni di pietra, marmo od altri materiali o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o sulla strada, che consente l'accesso con veicoli agli edifici o aree laterali alla strada.

Si intende per accesso e diramazione:

- a) Le immissioni per veicoli di una strada privata (sia essa soggetta ad uso pubblico o privato) su una strada comunale o comunque assoggettata a servitù di pubblico passaggio;
- b) Le immissioni per veicoli di un'area privata laterale su una strada comunale o comunque assoggettata a servitù di pubblico passaggio.

Art. 3 Autorizzazione alla costruzione

Sulle strade di proprietà comunale, senza la preventiva autorizzazione del Comune non possono essere costruiti nuovi passi carrabili, accessi o diramazioni, né possono essere apportate trasformazioni o variazioni a quelle esistenti.

I passi carrabili, gli accessi e le diramazioni relativi a nuove costruzioni si intendono automaticamente autorizzati qualora previsti nelle rispettive concessioni edilizie.

L'autorizzazione di cui al presente articolo è rilasciata nel rispetto delle vigenti normative edilizia ed urbanistica e del Codice della strada e relativo regolamento d'esecuzione.

Art. 4 Ufficio comunale competente

Competente alla istruttoria delle domande ed al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 3 è l'Ufficio Tecnico Comunale che provvederà a trasmettere copia dei provvedimenti autorizzativi all'Ufficio Tributi per il seguito di competenza.

Le domande dirette a conseguire l'autorizzazione in questione al di fuori di una regolare pratica edilizia devono essere corredate dalla prescritta documentazione tecnica e dall'impegno del richiedente a sostenere tutte le spese di sopralluogo ed istruttoria, previo deposito della relativa cauzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 12.

Art. 5 Spese e cauzioni

Per ogni domanda di cui all'art. 4 è dovuto dal richiedente un rimborso spese, per sopralluogo ed istruttoria, il cui ammontare è fissato con delibera della Giunta Comunale, da aggiornarsi periodicamente, che stabilisce le modalità di versamento e l'importo di eventuale cauzione da richiedersi all'interessato.

Art. 6 Formalità del provvedimento di autorizzazione

Lo schema-tipo del provvedimento di autorizzazione di cui al presente regolamento deve in ogni caso indicare le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico ed amministrativo di cui al successivo art. 7, nonché la durata, che non potrà comunque eccedere gli anni 29.

L'autorizzazione potrà essere revocata o modificata in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza che l'Amministrazione Comunale sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

Art. 7 Canone ed altri oneri

Per ogni passo carrabile, accesso e diramazione autorizzati, è dovuto un canone a favore del comune, da corrispondersi in annualità, il cui ammontare e modalità di riscossione sono determinate con delibera della Giunta Comunale da aggiornarsi annualmente.

Detto canone sarà commisurato alle soggezioni che derivano alla strada.

A tal fine si distinguono:

1. 1. 1. accesso a civile abitazione;
2. 2. 2. accesso ad insediamenti produttivi (comprende tutti gli accessi diversi dagli accessi per civili abitazioni)
3. 3. 3. accessi rurali.

Art. 8 Più passi carrabili, accessi o diramazioni ad una stessa unità immobiliare o fondo agricolo

In caso di più passi carrabili, accessi e diramazioni ad una stessa unità immobiliare o fondo agricolo, il primo accesso sarà assoggettato al canone per intero, gli accessi oltre il primo saranno assoggettati al canone ridotto al 50%.

Art. 9 Passo carrabile, accesso o diramazione a più unità immobiliari o a più fondi agricoli

Nel caso che più unità immobiliari o più fondi agricoli si servano di un unico passo carrabile, accesso o diramazione, il canone relativo e gli altri oneri sono dovuti per quote uguali dai rispettivi proprietari, salva ripartizione, da accordarsi fra gli stessi, in rapporto proporzionale all'utilità che dall'uso del passo, accesso, diramazione riceve ciascuno di essi.

Art. 10 Sanzioni

Le violazioni alle norme del presente regolamento, salvo che il fatto costituisca reato o violazione alle disposizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione, sono punite ai sensi degli art. 106 e seguenti del R.D. 3.3.1934, n. 383 e successive modifiche ed integrazioni dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni///// se noi facciamo una sanzione secca???? Euro 25,00 per ciascuna concessione.

Art. 11 Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore a norma dell'art. 74 dello Statuto Comunale.

Art. 12 Norme transitorie e finali

I passi carrabili, gli accessi e le diramazioni già autorizzati o comunque esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere regolarizzati in conformità alle nuove prescrizioni.

Per tali passi carrabili, accessi e diramazioni, il titolare ottiene l'autorizzazione d'ufficio.

Tale autorizzazione è rilasciata in esenzione di qualsiasi spesa, cauzione o imposta di bollo.

Art. 13 Trasferimenti di possesso

Il rilascio o la revoca delle concessioni a seguito di successione o atto di compravendita è fatto d'ufficio tenuto conto dei mesi di competenza per ciascuna concessione.

Art. 14 Rimborso spese

Nel caso di mancato pagamento del canone ricognitorio nei termini ordinari, l'invio della raccomandata con ricevuta di ritorno del sollecito recupera le spese di spedizione pari a Euro 5,00 per ciascuna concessione sollecitata.

Art. 15 Esenzioni

Sono esenti dal canone le concessioni rilasciate allo Stato, alle Regioni, alle Province e ai Comuni.